

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA KAMBLY

## CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna («CGV») si applicano a tutti i contratti presenti e futuri («Contratto») conclusi tra il Gruppo KAMBLY («KAMBLY») e il partner contrattuale («PARTNER CONTRATTUALE»), nonché ai prodotti venduti nell'ambito di tali Contratti («Prodotti»). Eventuali condizioni del PARTNER CONTRATTUALE divergenti dalle presenti CGV sono valide soltanto se accettate espressamente e per iscritto da KAMBLY.
2. In caso di necessaria interpretazione o di qualsiasi altra controversia, fa fede esclusivamente la versione tedesca delle presenti disposizioni.
3. KAMBLY si riserva il diritto di modificare le presenti CGV in qualsiasi momento. Le modifiche vengono pubblicate sul sito web di KAMBLY all'indirizzo <https://kambly.com/it/cgv/> ed entrano in vigore al momento della rispettiva pubblicazione. Con il primo ordine successivo alla pubblicazione delle nuove CGV, il PARTNER CONTRATTUALE accetta le nuove disposizioni.

## DESIGNAZIONE

4. Il PARTNER CONTRATTUALE è autorizzato a qualificarsi come «PARTNER CONTRATTUALE autorizzato» di KAMBLY per i Prodotti nel territorio, ma non può presentarsi come agente di KAMBLY per la vendita dei Prodotti né come soggetto avente il potere di vincolare KAMBLY in qualsiasi modo.
5. Il Contratto non conferisce al PARTNER CONTRATTUALE alcun diritto a:
  - una priorità nella fornitura dei Prodotti rispetto ad altri partner contrattuali o clienti di KAMBLY; né
  - qualsiasi diritto o rimedio nei confronti di KAMBLY qualora i Prodotti vengano venduti nel territorio da qualsiasi persona, impresa o società al di fuori del territorio, diversa da KAMBLY.
6. Al momento della conclusione del Contratto, KAMBLY è a conoscenza nei dettagli della gamma di prodotti e marchi distribuiti dal PARTNER CONTRATTUALE. Entrambe le parti convengono che, nell'ambito di tale portafoglio, non vi sia attualmente alcun prodotto concorrente rispetto ai Prodotti, e si impegnano a negoziare in buona fede, nel rispetto della volontà di fondo di entrambi i partner contraenti, eventuali sovrapposizioni di prodotti che dovessero emergere in futuro, ed a individuare congiuntamente delimitazioni praticabili.

## FORNITURA DEI PRODOTTI

7. Con riferimento a ciascun ordine di Prodotti da fornire nell'ambito del Contratto, il PARTNER CONTRATTUALE è responsabile di:
  - garantire la correttezza dell'ordine;
  - fornire a KAMBLY tutte le informazioni necessarie affinché KAMBLY possa evadere l'ordine e rispettare tutti i requisiti legali applicabili in materia di etichettatura, commercializzazione e altri obblighi di legge nel territorio; e
  - ottenere le necessarie licenze di importazione o altri documenti richiesti, nonché pagare tutti i dazi doganali, le imposte e le tasse applicabili in relazione all'importazione dei Prodotti nel territorio e alla loro rivendita nel territorio.
8. Ricevuto e confermato ciascun ordine, KAMBLY comunica al PARTNER CONTRATTUALE, non appena ragionevolmente possibile, la data di consegna stimata per la spedizione. KAMBLY adotta ogni ragionevole sforzo per rispettare la data di consegna; tuttavia, il termine di consegna non costituisce un termine fisso ai sensi del Contratto, e pertanto KAMBLY non risponde nei confronti del PARTNER CONTRATTUALE per eventuali ritardi nella consegna nonostante tali sforzi. Tutte le forniture al PARTNER CONTRATTUALE sono soggette al corretto, completo e tempestivo approvvigionamento di KAMBLY da parte dei propri fornitori.
9. Il PARTNER CONTRATTUALE è tenuto a ricevere i Prodotti. Qualora nessun collaboratore del PARTNER CONTRATTUALE sia presente in loco, la bolletta di consegna compilata dal vettore costituisce prova dell'avvenuta consegna ai sensi del Contratto.
10. Il rischio di perimento dei Prodotti è disciplinato dal Contratto. In assenza di una disposizione contrattuale al riguardo, il rischio di perimento dei Prodotti passa al PARTNER CONTRATTUALE al momento

dell'individuazione dei Prodotti oppure della loro consegna al vettore per la spedizione. La proprietà dei Prodotti forniti si trasferisce al PARTNER CONTRATTUALE soltanto dopo che KAMBLY abbia ricevuto integralmente tutti gli importi dovuti dal PARTNER CONTRATTUALE.

## RESI

11. KAMBLY accetta resi unicamente previo consenso scritto. In caso di reso regolarmente autorizzato, KAMBLY emette una nota di credito applicabile a forniture future, previa deduzione di un importo forfettario ragionevole a titolo di rimborso per ispezione, imballaggio, trasporto e spese accessorie. In caso di Prodotti danneggiati, non viene emessa alcuna nota di credito. I resi effettuati senza il previo consenso scritto di KAMBLY non danno diritto ad alcun rimborso.

## PAGAMENTO

12. Qualora KAMBLY si dichiari disponibile ad organizzare il trasporto e l'assicurazione per conto del PARTNER CONTRATTUALE, quest'ultimo rimborsa a KAMBLY i relativi costi integrali; a tale rimborso si applicano tutte le disposizioni contrattuali vigenti in materia di pagamento del prezzo dei Prodotti.
13. Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto o di qualsiasi altra imposta o tassa dovuta in Svizzera o altrove, per le quali il PARTNER CONTRATTUALE risponde separatamente.
14. I prezzi dei Prodotti sono quelli concordati tra le parti.
15. Tutti i pagamenti sono effettuati dal PARTNER CONTRATTUALE nella valuta concordata, mediante bonifico bancario su un conto corrente che KAMBLY comunicherà per iscritto al PARTNER CONTRATTUALE.

## MORA DEL PARTNER CONTRATTUALE

16. Il PARTNER CONTRATTUALE incorre automaticamente in mora, senza necessità di ulteriore diffida, nei seguenti casi:
  - a. rifiuto ingiustificato dell'accettazione («mora del creditore»);
  - b. scadenza di un termine di pagamento;
  - c. insolvenza del PARTNER CONTRATTUALE, dichiarazione di fallimento o domanda di moratoria concordataria;
  - d. sequestro o esecuzione forzata di beni del PARTNER CONTRATTUALE;
  - e. decesso del PARTNER CONTRATTUALE o liquidazione della società.
17. In caso di mora del PARTNER CONTRATTUALE, KAMBLY è legittimata – in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge – a:
  - esigere interessi moratori al tasso del 5% annuo a decorrere dalla data di scadenza del pagamento sino all'effettivo pagamento (a carico del PARTNER CONTRATTUALE).
  - Il PARTNER CONTRATTUALE è inoltre tenuto a sostenere o rimborsare tutte le spese di esecuzione sostenute da KAMBLY.
18. I pagamenti ricevuti sono imputati dapprima alle spese di esecuzione ai sensi della clausola 17, poi agli interessi moratori maturati ai sensi della clausola 17, e infine al prezzo d'acquisto residuo dovuto.
19. Scaduto il termine di pagamento senza che il pagamento sia avvenuto, KAMBLY può sospendere ulteriori forniture e prestazioni sino al completo adempimento dei pagamenti arretrati. KAMBLY segnala al PARTNER CONTRATTUALE l'arretrato di pagamento e gli fissa un congruo termine supplementare per il pagamento. Il termine di consegna per i Prodotti o le prestazioni di KAMBLY, concordato nel Contratto, è prorogato di conseguenza.
20. Qualora il PARTNER CONTRATTUALE sia in mora con un'obbligazione finanziaria o di altra natura derivante dal Contratto, ovvero qualora KAMBLY debba presumere che il PARTNER CONTRATTUALE non potrà o non vorrà adempiere alle proprie obbligazioni in futuro, KAMBLY può:
  - a. esigere il pagamento anticipato, la costituzione di garanzie per la propria prestazione o il pagamento immediato dopo la consegna;
  - b. stornare o sospendere le proprie forniture e prestazioni nell'ambito di un ordine;
  - c. in caso di mora relativa a un'obbligazione essenziale, in particolare al pagamento del prezzo d'acquisto, recedere dal presente Contratto decorso un termine supplementare;
  - d. recedere da altri contratti parziali non ancora eseguiti con il PARTNER CONTRATTUALE decorso il termine

- supplementare, anche se quest'ultimo non è in mora con le relative prestazioni previste dagli altri contratti parziali;
- e. in caso di mora del creditore da parte del PARTNER CONTRATTUALE, vendere i Prodotti a terzi decorso un termine supplementare di almeno 30 giorni, ferme restando la pretesa al prezzo d'acquisto e le pretese risarcitorie nei confronti del PARTNER CONTRATTUALE. KAMBLY imputa il ricavato della vendita a tali pretese.

## COMMERCIALIZZAZIONE

21. Il PARTNER CONTRATTUALE si adopera ragionevolmente per promuovere la vendita dei Prodotti nell'intero territorio e per soddisfare la domanda di mercato, a condizione che KAMBLY adempia all'obbligo di fornitura dei Prodotti. Fatti salvi i termini del Contratto, il PARTNER CONTRATTUALE è autorizzato a promuovere e commercializzare i Prodotti nel territorio. Il PARTNER CONTRATTUALE rivende i Prodotti ai propri clienti a condizioni eque e a prezzi competitivi.
22. In relazione alla promozione e commercializzazione dei Prodotti, il PARTNER CONTRATTUALE deve:
- rendere evidente, in tutti i rapporti con i clienti e i potenziali clienti, che agisce in qualità di distributore dei Prodotti e non di rappresentante di KAMBLY;
  - conservare tutti i Prodotti in locali freschi e asciutti e ruotare le scorte con cura, al fine di garantire che i Prodotti mantengano una qualità commercialmente idonea, nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili in materia di stoccaggio e vendita dei Prodotti; è responsabilità del PARTNER CONTRATTUALE garantire che i Prodotti siano forniti al pubblico in buone condizioni e nel rispetto dei termini di scadenza. I Prodotti non in buone condizioni devono essere segnalati a KAMBLY e la loro messa in commercio è soggetta a trattativa;
  - consultarsi periodicamente con i rappresentanti di KAMBLY al fine di valutare lo stato del mercato nel territorio e consentire loro di ispezionare i locali (o i documenti) utilizzati dal PARTNER CONTRATTUALE in connessione con la vendita dei Prodotti;
  - fornire a KAMBLY, in relazione alla promozione e commercializzazione dei Prodotti, copie aggiornate dei propri listini prezzi non appena questi vengano stampati; il PARTNER CONTRATTUALE fornisce inoltre a KAMBLY, su base semestrale, una relazione contenente informazioni sulle giacenze iniziali e finali, sulle attività promozionali svolte, sulle principali richieste di offerta e sulle tendenze di mercato.
23. Il PARTNER CONTRATTUALE non ha diritto ad alcun indennizzo per l'attività di commercializzazione.

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

24. Il PARTNER CONTRATTUALE non è autorizzato a:
- apportare modifiche ai Prodotti o al loro imballaggio;
  - alterare, rimuovere o manomettere marchi, numeri o altri segni di identificazione apposti o relativi ai Prodotti;
  - utilizzare i marchi in qualsiasi modo che possa pregiudicarne la distintività, la validità o il valore commerciale di KAMBLY;
  - utilizzare marchi diversi da quelli relativi ai Prodotti senza il previo consenso scritto di KAMBLY; e/o
  - utilizzare nel territorio marchi o denominazioni commerciali che siano talmente simili a marchi o denominazioni commerciali di KAMBLY da poter indurre confusione o errore nel pubblico.
25. Il PARTNER CONTRATTUALE adotta tutte le misure che KAMBLY possa ragionevolmente richiedere per assistere KAMBLY nel mantenimento della validità e dell'esecutività della proprietà intellettuale di KAMBLY per la durata del Contratto.
26. Fermo restando il diritto del PARTNER CONTRATTUALE o di terzi di contestare la validità della proprietà intellettuale di KAMBLY, il PARTNER CONTRATTUALE si astiene dal compiere o dall'autorizzare terzi a compiere atti che possano invalidare o confliggere con la proprietà intellettuale di KAMBLY, e si astiene dall'omettere o dall'autorizzare terzi ad omettere atti la cui omissione produca tale effetto.
27. Il PARTNER CONTRATTUALE è tenuto a informare immediatamente e integralmente KAMBLY per iscritto di qualsiasi violazione effettiva, minacciata o sospetta della proprietà intellettuale di KAMBLY nel territorio di cui venga a conoscenza, nonché di qualsiasi pretesa di terzi di cui venga a conoscenza relativa al fatto che l'importazione dei Prodotti nel territorio o la loro vendita nel territorio violi i diritti di qualsiasi altra persona. Il PARTNER CONTRATTUALE è tenuto, su richiesta e a spese di KAMBLY, a compiere tutto quanto ragionevolmente necessario per assistere KAMBLY

nell'avvio o nella difesa di procedimenti relativi a siffatte violazioni o pretese.

## RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

28. Le parti sono tenute a mantenere la riservatezza sui segreti commerciali e professionali e su ogni altra informazione confidenziale e sensibile dell'altra parte, che venga loro affidata o di cui vengano a conoscenza in connessione con l'esecuzione del Contratto, e ad utilizzarla esclusivamente per il legittimo adempimento del Contratto. Il presente obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del relativo rapporto contrattuale.
29. I dati personali sono trattati in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), al Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (RGPD) e ad altre normative rilevanti, e soltanto nella misura necessaria all'adempimento del Contratto.
30. Per ulteriori informazioni sulle disposizioni in materia di protezione dei dati di KAMBLY, si rinvia all'Informativa sulla protezione dei dati di Kambly, disponibile all'indirizzo <https://kambly.com/it/datenschutz/>.

## GARANZIE E RESPONSABILITÀ

31. Fatte salve le disposizioni che seguono, KAMBLY garantisce al PARTNER CONTRATTUALE che:
- tutti i Prodotti forniti nell'ambito del Contratto saranno di qualità commercialmente idonea e, fatti salvi i termini della clausola 32, la qualità, nonché l'imballaggio e l'etichettatura soddisferanno i requisiti di legge vigenti nel territorio; e
  - i marchi sono registrati a nome di KAMBLY.
32. Per soddisfare le più elevate aspettative dei consumatori, KAMBLY persegue una «qualità senza compromessi» e mantiene pertanto standard di qualità e di sicurezza alimentare riconosciuti a livello mondiale (uno degli standard riconosciuti dalla GFSI, ad es. IFS, BRC, FSSC 22000). Poiché tali standard richiedono che la responsabilità per la commerciabilità dei Prodotti sia attribuita in modo trasparente e coerente a un unico partner, il PARTNER CONTRATTUALE si impegna ad assumere la piena responsabilità affinché:
- i Prodotti ordinati presso KAMBLY possano essere legalmente importati, distribuiti e venduti nel territorio;
  - KAMBLY venga informata per iscritto delle norme, dei regolamenti e dei requisiti di legge vigenti nel territorio applicabili all'importazione, alla distribuzione e alla vendita dei Prodotti, nonché delle relative modifiche intervenute durante la durata del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, gli standard di imballaggio, etichettatura e composizione (KAMBLY fornirà al PARTNER CONTRATTUALE Prodotti conformi a tali informazioni); e
  - le modifiche unilaterali dell'imballaggio e/o dell'etichettatura (ad es. apposizione di adesivi locali) da parte del distributore siano conformi alle leggi e ai regolamenti locali, in modo che i Prodotti siano successivamente commerciabili nel Territorio
33. In caso di violazione della garanzia di KAMBLY ai sensi della clausola 31 (sia per difetti del materiale, difetti di produzione o per qualsiasi altra ragione), la responsabilità di KAMBLY è limitata a:
- sostituzione dei Prodotti in questione; oppure
  - a scelta di KAMBLY, rimborso del prezzo (a condizione che sia stato pagato);
  - in caso di vizi occulti o interni, alla resa (cfr. clausola 11). Il PARTNER CONTRATTUALE deve notificare il reclamo a KAMBLY per iscritto entro 5 giorni dalla scoperta del vizio;
  - in caso di vizi dei Prodotti che impediscano l'ulteriore vendita o distribuzione di altri Prodotti a magazzino, entrambe le parti raggiungono congiuntamente un accordo soddisfacente per entrambe in merito all'ulteriore utilizzo dei Prodotti difettosi.
34. Fatte salve le disposizioni contrarie del Contratto e le norme imperative di legge, KAMBLY non è responsabile per pretese contrattuali o extracontrattuali del PARTNER CONTRATTUALE aventi ad oggetto il risarcimento di danni, quali perdita di produzione, perdita d'utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti o indiretti subiti dal PARTNER CONTRATTUALE. KAMBLY risponde esclusivamente per i danni causati al PARTNER CONTRATTUALE intenzionalmente o per colpa grave.
- KAMBLY non risponde per i danni causati dagli ausiliari.
35. Le pretese di garanzia e di responsabilità del PARTNER CONTRATTUALE sono disciplinate in modo esaustivo nelle presenti CGV.

36. Per la durata del presente Contratto e per un periodo aggiuntivo di due anni successivi alla sua cessazione, il PARTNER CONTRATTUALE è tenuto a mantenere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile generale, che copra sufficientemente la potenziale responsabilità del PARTNER CONTRATTUALE nei confronti di KAMBLY, dei consumatori e di altri eventuali terzi. Su richiesta di KAMBLY, il PARTNER CONTRATTUALE fornisce a KAMBLY copia di un valido attestato di assicurazione di responsabilità civile.

#### DURATA E SCIOGLIMENTO

37. Una violazione contrattuale essenziale si considera sanabile se la parte inadempiente può adempiere alla relativa disposizione in tutti i suoi aspetti, ad eccezione del momento dell'adempimento (qualora il momento dell'adempimento non sia elemento essenziale del Contratto).
38. La rinuncia di una delle parti a far valere la violazione di una clausola contrattuale non è considerata rinuncia a far valere successive violazioni della medesima o di altra clausola contrattuale.
39. Il diritto di risolvere il Contratto lascia impregiudicati tutti gli altri diritti e rimedi delle parti in relazione alla violazione (ove applicabile) o ad altra violazione.
40. In caso di scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione:
- tutti gli ordini non ancora eseguiti, effettuati dal PARTNER CONTRATTUALE ed accettati da KAMBLY prima dello scioglimento, si considerano annullati, ad eccezione di quelli per i quali KAMBLY abbia comunicato per iscritto al PARTNER CONTRATTUALE, entro sette giorni dallo scioglimento, la propria disponibilità ad evaderli;
  - il PARTNER CONTRATTUALE restituisce immediatamente a KAMBLY, a proprie spese, tutti i beni o Prodotti appartenenti a KAMBLY che si trovino in suo possesso o sotto il suo controllo e/o tutti i materiali pubblicitari e promozionali relativi ai Prodotti in suo controllo; in caso di inadempimento, KAMBLY è autorizzata ad accedere in qualsiasi momento, senza preavviso, ai locali in cui si trovino detti beni o Prodotti e a rimuoverli;
  - il PARTNER CONTRATTUALE vende immediatamente a KAMBLY tutti i Prodotti che siano di buona qualità commercialmente idonea al momento della spedizione e che siano di proprietà del PARTNER CONTRATTUALE in tale momento, avendoli acquistati per la rivendita, a un prezzo pari al cento per cento del prezzo totale pagato dal PARTNER CONTRATTUALE a KAMBLY per detti Prodotti, maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione, dazi doganali e tasse;
  - le fatture in sospeso emesse da KAMBLY in relazione ai Prodotti sono dovute conformemente alla clausola 12 ss. delle presenti CGV; lo stesso vale per le fatture relative a Prodotti ordinati prima dello scioglimento per i quali non sia stata ancora emessa fattura;
  - le disposizioni in materia di riservatezza, garanzia e responsabilità rimangono in vigore conformemente alle rispettive clausole;
  - Il PARTNER CONTRATTUALE non ha alcuna pretesa nei confronti di KAMBLY a titolo di risarcimento per la perdita dei diritti di distribuzione, la perdita di avviamento commerciale, la perdita di profitti o perdite analoghe; e
  - fatte salve le disposizioni contrarie nelle presenti CGV / nel Contratto e fatti salvi i diritti e gli obblighi sorti prima dello scioglimento, nessuna delle parti ha ulteriori obblighi nei confronti dell'altra ai sensi delle presenti CGV.

#### DISPOSIZIONI FINALI

41. Il PARTNER CONTRATTUALE può cedere il Contratto, ovvero i diritti e gli obblighi ivi contenuti, soltanto previo consenso scritto di KAMBLY.
42. Il Contratto non costituisce né una società, né un rapporto di mandato o di lavoro tra le parti.
43. Ciascuna parte riconosce che, nel concludere il Contratto, non lo fa sulla base di, né fa affidamento su, dichiarazioni, garanzie o altre disposizioni non espressamente previste nel presente Contratto; tutte le condizioni, garanzie o altri termini impliciti per legge o per consuetudine sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
44. Qualora una disposizione del Contratto sia dichiarata nulla o ineseguibile in tutto o in parte da un tribunale o altra autorità competente, il Contratto rimane in vigore a tutti gli effetti con riguardo alle restanti disposizioni e alla parte residua della disposizione interessata.
45. Se una delle parti è interessata da un caso di forza maggiore, essa ne informa immediatamente l'altra parte indicando la natura e l'entità dell'evento. Per forza maggiore si intendono, con riferimento a ciascuna delle parti, tutte le circostanze che esulano dal ragionevole controllo di tale parte (inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, serrate o altre forme di conflitto collettivo di lavoro).
46. Nessuna delle parti è considerata inadempiente o altrimenti responsabile nei confronti dell'altra per ritardi nell'esecuzione o per mancata esecuzione dei propri obblighi contrattuali, nella misura in cui tale ritardo o inadempimento sia riconducibile a un caso di forza maggiore del quale abbia dato comunicazione scritta all'altra parte; il termine per l'adempimento di tale obbligazione è prorogato di conseguenza.
47. Qualora il caso di forza maggiore perdurisca ininterrottamente per oltre sei mesi, le parti avviano in buona fede discussioni finalizzate a mitigare gli effetti della forza maggiore o a concordare soluzioni alternative eque e ragionevoli.
48. Qualsiasi comunicazione o altra informazione che, ai sensi del Contratto, debba essere inviata da una parte all'altra può essere consegnata personalmente o per posta (posta affrancata, fax, e-mail o analoghi mezzi di comunicazione) all'altra parte, alla sede indicata nel Contratto o ad altro indirizzo comunicato per iscritto dall'altra parte.
49. La notificazione di atti ufficiali nell'ambito di procedimenti giudiziari relativi al Contratto o da esso derivanti è effettuata all'indirizzo indicato nel Contratto ovvero ad altro indirizzo comunicato per iscritto dall'altra parte.

#### DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

50. Il Contratto è retto dal diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
51. In caso di controversie relative al Contratto, le parti si adoperano preliminarmente per raggiungere una soluzione amichevole. In mancanza di accordo, i tribunali ordinari competenti in via esclusiva per qualsiasi controversia – ivi comprese quelle relative alla validità del Contratto o delle presenti CGV – sono quelli nella sede di KAMBLY in CH-3555 Trubschachen.

Marzo 2025

**Per il PARTNER CONTRATTUALE:**

---

Luogo, data

---

Nome

---

Nome

**Per KAMBLY:**

---

Luogo, data

---

Nome

---

Nome